

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamata la legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”, approvata a New York il 20 novembre 1989;
- Richiamato il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale a norma dell’art.1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione di livelli essenziali di assistenza”;
- Richiamata la legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Considerata la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art.8 che attribuisce alla regione funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed il compito di disciplinare l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’articolo 2, comma 1 lettera n), della legge 30/11/1998, n. 419;
- Richiamata la legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
- Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di Assistenza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 08 febbraio 2002 ;
- Richiamato il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 approvato con DPR in data 3 maggio 2001;
- Richiamato il piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con DPR in data 23 maggio 2003;
- Richiamata la legge regionale 1 giugno 1984, n. 17 “Interventi assistenziali ai minori” ed in particolare l’articolo 11;
- Considerata la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziativa a favore della famiglia”;
- Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione” ed in particolare l’art. 2 che prevede che la regione

assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal piano socio-sanitario regionale;

- Considerata la legge regionale 4 settembre 2001 n. 18 “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 ed in particolare la parte relativa all’integrazione socio-sanitaria nell’area materno infantile (pag. 4593 del B.U. n. 46/2001), la parte relativa ai servizi per la prima infanzia ed ai servizi socio-assistenziali ed educativi per bambini ed adolescenti (pag. 4630) nonché alle comunità per minori (pag. 4638);
- Richiamata la propria deliberazione in data 12 aprile 1999 n. 1161, concernente “Approvazione del piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Richiamata la propria deliberazione n. 2762 del 21 agosto 2000, “Approvazione del protocollo tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, relativo all’area minori per l’organizzazione dell’attività degli uffici centrali e delle équipes socio-sanitarie territoriali”;
- Richiamata la propria deliberazione dell’8 aprile 2002, n. 1241 “Approvazione del progetto di interesse regionale denominato Progetto Affidato”, presentato ai sensi del piano regionale di attuazione della legge 285/97 di cui alla DGR n. 1161 del 18 aprile 1999. Finanziamento di spesa”;
- Richiamata la propria deliberazione n. 5045 del 23 dicembre 2002 “Approvazione del protocollo tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta relativo all’applicazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476 e della legge 8 marzo 2001, n. 149, in materia di adozioni di minori”;
- Richiamata la propria deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002 “Nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal servizio sanitario regionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 e dell’art 34 della legge n. 724/1994 (legge finanziaria per l’anno 1995). Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2594 in data 15 luglio 2002”;
- Considerato l’esito positivo della sperimentazione del Progetto Affidato realizzato dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali e dall’Azienda USL di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1241/2002, così come documentato dalla relazione di valutazione finale, in particolare in riferimento al livello di coinvolgimento di interlocutori privilegiati istituzionali (Assessorato Istruzione e Cultura, Enti locali) e non istituzionali (Associazioni, Parrocchie);

- Valutata la necessità di proseguire nelle attività implementate dalla sperimentazione, attraverso l'istituzione di un servizio stabile, con particolare riguardo alla continuità dell'attività di sostegno ed accompagnamento dei gruppi delle famiglie affidatarie e di promozione di nuove forme di accoglienza volontaria, tenuto conto anche delle sollecitazioni emerse sia in sede di Conferenza della Famiglia, tenutasi in data 18 novembre 2004, che dai gruppi delle famiglie affidatarie;
- Considerato che per garantire il funzionamento del servizio, le cui attività richiedono una forte integrazione tra la competenza sociale e quella sanitaria, sono necessarie risorse professionali di entrambi i settori (sociale e sanitario);
- Ritenuto che in questa prima fase di attuazione del servizio diventi opportuno garantire un monte ore minimo pari a 18 ore settimanali, sia per la componente sociale che per quella psicologica;
- Valutato che la risorsa sociale debba essere garantita dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, mentre quella psicologica dall'Azienda USL della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- Richiamata la propria deliberazione n. 4879 in data 30/12/2004, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 1 lett e) e 59 comma 2 della legge regionale n.45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson;
- Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di istituire l'équipe per l'affidamento familiare di minori e l'accoglienza volontaria, facente capo all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, Direzione Politiche sociali, Servizio Famiglia e Politiche giovanili, Ufficio Minori e Politiche giovanili;
2. di stabilire che l'équipe sia composta da un assistente sociale ed uno psicologo, con un impegno professionale minimo pari a 18 ore settimanali cadauno;

3. di stabilire che l'Amministrazione regionale assicurerà la risorsa professionale concernente il servizio sociale, anche tramite convenzionamento e l'Azienda USL della Valle d'Aosta quella relativa al servizio psicologico;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta per l'assunzione dei provvedimenti di sua competenza.